

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(D.lgs. 31.03.1998 n. 114 e s.m.i. e Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.20 del 15/03/2018

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2 - Definizioni	pag. 3

TITOLO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO AMBULANTE

Art. 3 - Modalità di esercizio dell'attività	pag. 4
Art. 4 - Requisiti morali e professionali	pag. 5
Art. 5 - Aggiornamento delle autorizzazioni	pag. 7
Art. 6 - Giornate e orari del commercio ambulante	pag. 7
Art. 7 - Obbligo di regolarità contributiva	pag. 7

TITOLO III – NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

Art. 8 - Norme Igienico-sanitarie	pag. 8
Art. 9 - Norme di sicurezza	pag. 8

TITOLO IV - IL COMMERCIO NELLE AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO NEI MERCATI E NELLE FIERE

Art. 10 - Istituzione dei mercati e delle fiere	pag. 10
Art. 11 - Mercati straordinari e fiere straordinarie	pag. 11
Art. 12 - Autorizzazione e concessione di posteggio	pag. 11
Art. 13 - Assegnazione dei posteggi	pag. 11
Art. 14 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita	pag. 13
Art. 15 - Posteggi vincolati a merceologia specifica e a merceologia esclusiva	pag. 14
Art. 16 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	pag. 15
Art. 17 - Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi	pag. 16
Art. 18 - Spostamento di posteggio (miglioria)	pag. 16
Art. 19 - Scambio di posteggi tra operatori	pag. 17
Art. 20 - Ampliamento della superficie di posteggio	pag. 17
Art. 21 - Tenuta e consultazione pianta organica e graduatoria titolari di posteggio	pag. 17
Art. 22 - Assenze	pag. 18
Art. 23 - Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati dai titolari e formazione della graduatoria degli spuntisti	pag. 18
Art. 24 - Presentazione delle domande per la partecipazione alle fiere dei non titolari di posteggio	pag. 20
Art. 25 - Sospensione temporanea e cessazione dell'attività	pag. 20
Art. 26 - Revoca del posteggio per ragioni di pubblico interesse	pag. 20
Art. 27 - Circolazione stradale	pag. 20
Art. 28 - Sistemazione delle attrezzature di vendita	pag. 21
Art. 29 - Affidamento della gestione dei servizi accessori (art.6, c.7, L.R.12/99)	pag. 21

TITOLO V – MERCATINI DEGLI HOBBISTI

Art. 30 – Hobbisti	pag. 21
--------------------	---------

TITOLO VI - IL COMMERCIO NELLE AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 31 - Autorizzazione al commercio ambulante in forma itinerante	pag. 23
Art. 32 - Obblighi nell'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante	pag. 23
Art. 33 - Zone vietate al commercio itinerante	pag. 24

TITOLO VII - SUBINGRESSO E RE-INTESTAZIONE

Art. 34 – Subingresso	pag. 24
Art. 35 – Re-intestazione	pag. 25

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PROCEDURALI E FINALI

Art. 36 – Sanzioni	pag. 25
Art. 37 – Disposizioni procedurali e finali	pag. 28

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, ai sensi del D.lgs. 31.03.1998 n. 114, della Legge Regionale Emilia Romagna 25 giugno 1999, n. 12 e s.m.i. e delle disposizioni connesse e conseguenti, disciplina:
 - le modalità di rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, nei mercati, nelle fiere e in forma itinerante all'interno del territorio comunale;
 - le modalità di svolgimento dell'attività di commercio ambulante su posteggio nei mercati e nelle fiere e in forma itinerante all'interno del territorio comunale.
2. Il Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) rispetto del pluralismo distributivo e della libera concorrenza;
 - b) compatibilità con il contesto ambientale di riferimento, con particolare riguardo alla mobilità veicolare, all'inquinamento ambientale, alla sicurezza alimentare ed alla salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico e artistico;
 - c) soddisfazione della domanda di consumo;
 - d) promozione dell'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per **commercio su aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per **aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura, destinata a uso pubblico;
 - c) per **posteggio**, la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - f) per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - g) per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
 - h) per **somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica**, la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, con servizio assistito e attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati;
 - i) per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'autorizzazione alla vendita su posteggio (Tipo A) o in forma itinerante (Tipo B);

- j) per **concessione di suolo pubblico** l'atto comunale, rilasciato contestualmente all'autorizzazione di cui alla precedente lett. i) del presente articolo, che consente l'utilizzo del suolo pubblico ai fini del commercio ambulante su posteggio;
- k) per **mercato ordinario**, quello che non presenta limitazioni alle merceologie dei posteggi o le limitazioni non superano il due per cento degli stessi;
- l) per **mercato straordinario**, quando trattasi di mercati che si tengono occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori in giorni diversi dal normale mercato, ovvero quando trattasi di fiere all'atto della cui istituzione non è previsto si ripetano con le stesse modalità per più di due volte;
- m) per **mercato a merceologia esclusiva**, quando le merceologie ammesse sono individuate in modo preciso dal regolamento comunale;
- n) per **fiera straordinaria**, quando trattasi di fiera all'atto della cui istituzione non è previsto si ripeta con le stesse modalità per più di due volte;
- o) per **commercio in forma itinerante**, l'esercizio dell'attività di vendita ambulante su aree pubbliche non espressamente interdette dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, con mezzi motorizzati o altro, purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi;
- p) per **DURC**, il documento unico di regolarità contributiva;
- q) per **mercatini degli hobbisti**, i mercati, fiere, manifestazioni fieristiche e altre manifestazioni, comunque denominate, su aree pubbliche, o aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, baratto, proposta o esposizione di merci, a cui partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 114/1998;
- r) per **scambio**, la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, di scambiarsi il posteggio;
- s) per **attrezzature**, i banchi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- t) per **orario di vendita**, la fascia oraria riservata alle operazioni di vendita.
- u) per **settore merceologico** il settore di attività: alimentare o non alimentare;
- v) per **specializzazioni merceologiche** le tipologie merceologiche interne al settore merceologico;
- w) per **subingresso** il trasferimento della proprietà o gestione di attività di commercio su area pubblica, in forza di valido contratto di trasferimento di proprietà o di affitto dell'azienda commerciale o del ramo d'azienda ovvero per causa di morte;
- x) per **re-intestazione**, il subingresso a seguito di morte del titolare o per rientro dell'azienda o ramo d'azienda nella disponibilità del proprietario o concedente al termine dell'affidamento in gestione della stessa, con aggiornamento dei titoli autorizzativi e concessori;
- y) per **spunta** l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- z) per **SUAP**, lo Sportello Unico Attività Produttive.

TITOLO II - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO AMBULANTE

Art. 3 – Modalità di esercizio dell'attività

1. Il commercio ambulante su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione nell'ambito dei mercati e delle fiere cittadine;
- b) su qualsiasi area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al c.1 del presente articolo, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti (questi ultimi solo nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare).
3. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare ed abilita alla vendita dei prodotti del corrispondente settore.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche abilita anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito del territorio nazionale.
6. Ai sensi dell'articolo 26, c.3, D.lgs. n. 114/98 e s.m.i., l'abilitazione per un settore merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti, quali ad es. prodotti di ottica, erboristeria ed ogni altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o presupposti.
7. La vendita di prodotti alimentari su suolo pubblico abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, qualora ne sia fatta espressa annotazione sull'autorizzazione.
8. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve iniziare l'attività di vendita entro sei mesi dal rilascio. E' vietato iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
9. Senza permesso del proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche hanno l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa e la concessione (in caso di commercio ambulante su posteggio) in originale a richiesta degli organi di vigilanza (art.5, c.1, L.R. 12/1999).
11. Sulle aree pubbliche è vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, c.1 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS, nonché vendere o esporre armi esplosive o oggetti preziosi (art. 30, c.5, D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i.).

Art. 4 - Requisiti morali e professionali

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., **non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:**
 - a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal D.lgs. 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), ovvero a misure di sicurezza non detentive.¹

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

6

Il divieto di esercizio dell'attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto all'attività commerciale e dai soggetti indicati dall'art. 85, D.lgs. n. 159/2011. In caso di impresa individuale essi devono essere posseduti dal titolare ed eventuale preposto all'attività commerciale.

Ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell'avvio e dell'esercizio dell'attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell'art. 51, c.3-bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).

3. Ai sensi dell'art. 71, commi 6 e ss., D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.: **“L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare ... è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010):**

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell'Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall'autorità competente italiana²;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

d) avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o esercitato l'attività in questione in un altro stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall'autorità competente italiana),

¹ Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);

² La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;

e) essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:

- è stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/1971 (Disciplina per il commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ovvero, ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
- oppure, ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro;

7

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al c.6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale».

Art. 5 – Aggiornamento delle autorizzazioni (Art. 4, c.1, L.R. n. 12/1999)

1. L'operatore titolare di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche deve aggiornare entro 180 giorni i titoli autorizzativi in suo possesso in caso di trasferimento della residenza o sede legale in altro Comune. Per il commercio ambulante in forma itinerante, il trasferimento di residenza, sede o attività in altro comune, deve essere comunicato sia al comune di provenienza che al comune di nuova residenza per la presa in carico del titolo abilitativo.

Art. 6 – Giornate ed orari del commercio ambulante (Del. G.R. n. 1968/99, punto 3)

1. L'orario di svolgimento del commercio su aree pubbliche è disciplinato con provvedimento del Sindaco che, ai sensi della normativa vigente, può porre limitazioni per tutelare interessi pubblici quali: sostenibilità ambientale, sociale, viabilistica, di vivibilità del territorio, di tutela dei beni artistici ed architettonici, di ordine e sicurezza pubblica, di controllo del consumo delle bevande alcoliche, etc..
2. Il provvedimento sindacale di cui al c.1 del presente articolo, in conformità al punto 3 della Deliberazione di G.R.E.R. n. 1368/1999 e s.m.i., tiene conto dei seguenti indirizzi
 - inizio delle vendite non prima delle ore 4;
 - fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 20 ore giornaliere, anche frazionate;
 - possono essere consentite deroghe, limitate nel tempo ai normali orari di vendita, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale;
 - le fiere, anche di nuova istituzione, possono svolgersi in ogni giorno della settimana;
 - possono essere istituiti nuovi mercati domenicali, nel rispetto dei criteri regionali di cui all'art.7 della L.R. 12/99 e degli artt. 2 e 10 della L.R. 14/99, sentita la Provincia e previa consultazione delle associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale.

Art. 7 - Obbligo di regolarità contributiva (L.R. n. 1/2011)

1. Il rilascio delle autorizzazioni e il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, sono subordinate alla regolarità contributiva INPS e INAIL del richiedente. La re-intestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla regolarità contributiva del cessionario e del cedente.
2. Le imprese non ancora iscritte al Registro Imprese alla data di rilascio dell'autorizzazione o del subentro o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, attestano quanto previsto al c.1 del presente articolo entro **180 giorni** dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.
3. Il Comune, entro il **31 gennaio** di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione o del trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, accerta la regolarità contributiva dei titolari di autorizzazione comunale al commercio su aree pubbliche su

posteggio e in forma itinerante.

4. Le modalità di accertamento della regolarità contributiva degli operatori del commercio ambulante sono delineate dalla L.R. n. 1/2011 e s.m.i. e dalle disposizioni connesse e conseguenti
5. Le violazioni alle disposizioni in materia di regolarità contributiva sono sanzionate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, L.R. n. 1/2011.



TITOLO III – NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA (art.28, c.8, D.lgs. n. 114/98)

Art. 8 - Norme igienico sanitarie

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, sono soggette alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti (compresa la presentazione della "Notifica" ai fini della procedura di Registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 e s.m.i.) e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria. I requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. Gli operatori addetti alla vendita e manipolazione di alimenti rientranti nell'ambito delle mansioni a rischio previste dall'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta regionale dell'01/03/2004 n. 342 recante "Criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e per il rilascio del relativo attestato ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 11/2003", sono tenuti all'acquisizione dell'attestato di formazione per alimentaristi, che devono esibire a richiesta degli Organi di vigilanza.
4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Art. 9 - Norme di sicurezza

1. Nell'esercizio del commercio ambulante devono essere rispettate le disposizioni in materia di pubblica sicurezza e incolumità pubblica, sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e dalle indicazioni tecniche di prevenzione incendi nei mercati, rese dal Ministero dell'Interno con nota prot. 3794 del 12/03/2014 ed ogni eventuale successiva modifica.
2. Lo svolgimento dei mercati e delle fiere richiede l'osservanza dei seguenti principi:
 - a) le aree di mercato devono essere accessibili ai mezzi dei VV.FF. e dotate:
 - di vie di transito interne per esodo delle persone e intervento dei mezzi di soccorso;
 - di alimentazione idrica, per il rifornimento degli automezzi dei Vigili del fuoco;
 - b) è vietato posizionare autonegozi e banchi che usano GPL nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati e aperture sul piano stradale, comunicanti con ambienti posti sotto il piano di campagna; per circoscrivere eventuali incendi, i banchi con meno materiale combustibile devono essere alternati con quelli che utilizzano GPL e la distanza tra le uscite dai fabbricati e gli autonegozi e banchi, deve consentire, in caso di incendio, l'evacuazione degli occupanti i veicoli e fabbricati fino a luogo sicuro;
 - c) l'uso di **apparecchi** a GPL è consentito solo se installati su automezzi per la vendita e preparazione di cibi cotti, dotati di: attestazione di conformità alle norme vigenti e marchio CE, installazione, utilizzo e manutenzione periodica, secondo istruzioni del fabbricante e presenza

di dispositivo omologato per l'intercettazione del flusso gassoso, in caso di spegnimento accidentale della fiamma (per ogni apparecchiatura è richiesta dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme UNI CIG 7131/1998, ex legge 46/90 e s.m.i. con validità annuale, redatta e firmata da tecnico abilitato e certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni di GPL;

- d) il GPL detenuto nel singolo banco /autonegozio non deve superare globalmente 75 kg;
- e) le bombole installate sui veicoli devono essere stoccate e utilizzate in apposito compartimento stagno, accessibili e ventilate solo dall'esterno; non possono stoccarsi recipienti in numero maggiore a quello previsto dal costruttore e nei documenti di progetto. Le bombole devono essere saldamente fissate o immobilizzate per evitare spostamenti ed urti, in posizione verticale, con rubinetto verso l'alto e non devono risultare esposte a fonti di calore; l'installazione e sostituzione deve essere operata da soggetti in possesso dell'attestato di formazione specifico (art. 11, D.lgs. 128/2006). Fuori degli orari di funzionamento e nei periodi di inattività, i rubinetti o dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti chiusi. E' ammesso solo l'utilizzo di bombole costruite, controllate ricaricate e sottoposte a verifica periodica in conformità alle norme ADR applicabili al GPL; è vietato l'uso di bombole ricaricate o riempite fuori degli stabilimenti autorizzati ex D.lgs. n. 128/2006;
- f) manichette e tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore devono essere conformi alle norme UNI-CIG, controllati periodicamente secondo le istruzioni del costruttore e sostituite qualora danneggiate e, comunque, entro la data di scadenza;
- g) ogni veicolo deve essere dotato di un registro in cui annotare le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi (bombole, manichette, tubi flessibili, apparecchi utilizzatori alimentati a GPL, condotti di estrazione dei prodotti della combustione e dei vapori di cottura, etc.) e dei sistemi di sicurezza, il quale deve essere messo a disposizione degli addetti alla sicurezza che ne facciano richiesta;
- h) gli automezzi devono essere abilitati al trasporto di apparecchiature e bombole, secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo dall'ufficio provinciale competente della motorizzazione civile e riportare sui due lati opposti, etichette visibili e durevoli, di dimensioni conformi al D.lgs. 81/2008, recanti la scritta: "BOMBOLE DI GPL A BORDO", accompagnate dal pittogramma "infiammabili";
- i) i veicoli con bombole GPL a bordo, devono essere dotati di due estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C, visibili e facilmente accessibili, omologati e revisionati; ogni altro banco/veicolo deve essere dotato di almeno un estintore portatile con capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C;
- l) gli oli e grassi residui di cottura e i materiali di consumo usati per la pulizia degli apparecchi impregnati di sostanze combustibili, devono essere accuratamente convogliati e custoditi lontano da possibili fonti di innesco;
- m) gli impianti del veicolo (elettrici, idraulici, termici) devono essere realizzati e installati in conformità alle disposizioni vigenti comprese le norme CEI e corredati da dichiarazione di conformità; l'eventuale gruppo elettrogeno deve essere conforme alle istruzioni del manuale d'uso e collocato in modo da non costituire fonte di innesco di miscele esplosive; il rifornimento di carburante deve avvenire in assenza di affollamento.
3. E' consentita la preparazione di caldarroste e simili nel posteggio, purché con specifica certificazione attestante la rispondenza dell'impianto alle disposizioni, per quanto compatibili, del DM 22/01/2008 n. 37, da esibire su richiesta degli organi di controllo.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti, comporta anche la sospensione della concessione del posteggio.

5. Per quanto non espressamente indicato si applica l'allegato A) delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi nei mercati del Ministero dell'Interno, prot. 3794 del 12/03/2014.

TITOLO IV - IL COMMERCIO NELLE AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO NEI MERCATI E NELLE FIERE

Art. 10 – Istituzione dei mercati e delle fiere e localizzazione, configurazione e articolazione dei mercati e delle fiere già istituite (Art. 6, c.4 e 7, c.1, L.R. n. 12/1999)

- 10
1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle disposizioni vigenti e del presente Regolamento, provvede con propria deliberazione, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale, ad istituire i mercati e le fiere, nelle forme di mercato ordinario o straordinario e della fiera.
 2. L'individuazione delle aree e il numero dei posteggi sono definiti osservando:
 - a) le previsioni della vigente strumentazione urbanistica comunale;
 - b) la loro idoneità sotto il profilo della dotazione di servizi igienici ed impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
 - c) la localizzazione in contesti che permettano un facile accesso ai consumatori e idonee vie di fuga o di passaggio dei mezzi di emergenza;
 - d) l'impatto positivo sul tessuto economico e commerciale, tenuto conto della densità della rete distributiva, della popolazione residente e fluttuante come volano di ulteriori attività e per combattere la desertificazione commerciale;
 - e) la salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale come previsto dal comma 16 dell'art. 28 del D.lgs. n. 114 del 1998 , anche attraverso la definizione delle merceologie e delle strutture di vendita ammesse;
 - f) la salvaguardia e riqualificazione delle aree esistenti, attraverso il trasferimento in altre aree pubbliche o private dei posteggi che congestionano il traffico veicolare o che intralciano il passaggio dei pedoni;
 - g) la presenza di adeguate condizioni viarie e di parcheggio o di trasporto pubblico;
 - h) l'adeguatezza della superficie dei posteggi per la tipologia di attività, anche in relazione alla loro localizzazione;
 - i) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, polizia urbana, igienico-sanitari, territoriali e di pubblico interesse.
 3. Nell'atto istitutivo vengono, altresì, dettate disposizioni in merito a:
 - a) giorni e orari di svolgimento dei mercati e delle fiere;
 - b) localizzazione e articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore merceologico e della loro dislocazione;
 - c) numero di posteggi (indicando quelli eventualmente riservati agli agricoltori);
 - d) delimitazione, a fini di opportuna riconoscibilità per il consumatore, delle eventuali specifiche aree del mercato adibite a posteggi con vendita di merci usate;
 - e) spostamento dei posteggi.
 4. La soppressione dei mercati e delle fiere deve avvenire con Deliberazione del Consiglio comunale.
 5. In caso di soppressione delle fiere perdono efficacia le relative concessioni dei posteggi.
 6. La regolamentazione, direzione e controllo del commercio su aree pubbliche, nonché le funzioni di polizia amministrativa nel mercato/fiera spettano al Comune, che le esercita attraverso le competenti strutture interne, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza (art. 6, c.7, L.R. n. 12/1999).
 7. La localizzazione, configurazione e articolazione del mercato del sabato, istituito con atto di C.C. n. 41/2001 e s.m.i. e delle fiere di primavera e di ottobre, istituite con atto di C.C. n. 43/2001 e

s.m.i., sono definite negli allegati n. 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente Regolamento.

Art. 11 - Mercati straordinari e fiere straordinarie (Del. G.R. n.1368/1999, punto 1, lettera g).

1. I mercati e le fiere straordinari vengono svolti occasionalmente con gli stessi operatori e nelle stesse aree, in giorni diversi da quelli del normale mercato/fiera, al fine di recuperare le giornate non effettuate o al fine di consentirne lo svolgimento in occasione di festività o manifestazioni/iniziative tese alla valorizzazione del mercato/fiera stessi. La fiere straordinarie non possono ripetersi con le stesse modalità per più di due volte.
2. Nelle fiere straordinarie il Comune può richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della fiera.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche, il Comune con Deliberazione di Giunta Municipale fissa e rende noto il calendario dei mercati e delle fiere straordinari dell'anno successivo.
4. Lo svolgimento dei mercati e delle fiere straordinarie è disciplinato con apposito atto del Responsabile del Servizio competente in materia di attività produttive, nel quale sono indicate:
 - a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione;
 - b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato/fiera.

Art. 12 – Autorizzazione e concessione di posteggio

1. L'autorizzazione al commercio ambulante su posteggio (unitamente alla correlata concessione di occupazione di suolo pubblico), è rilasciata, con le modalità di cui al successivo art. 13, dal Suap del Comune ed abilita anche all'esercizio del commercio itinerante in ambito regionale ed alla partecipazione alle fiere in ambito nazionale. Nell'atto abilitativo è indicata la durata, le caratteristiche delle attrezzature, le modalità di esercizio dell'attività, il settore e l'eventuale specializzazione merceologica.
2. Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività.
3. La concessione pluriennale di posteggio nelle fiere è utilizzabile esclusivamente nei giorni di svolgimento della fiera. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

Art. 13 –Assegnazione dei posteggi

1. L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate dal Comune a seguito di Bando pubblico in ottemperanza alle disposizioni vigenti, per le cui finalità il Comune annualmente, dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio, dopo aver provveduto agli spostamenti di posteggio su richiesta degli operatori interessati di cui al successivo articolo 18, segnala alla Regione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna, l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare con l'indicazione della relativa merceologia.
2. Il medesimo elenco deve essere pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, congiuntamente al Bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri di autorizzazione e concessione dei posteggi. In caso di discordanza tra i dati pubblicati sul B.U.R.E.R. e quelli riportati nel bando pubblico, faranno fede i dati riportati su quest'ultimo.

3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R., gli interessati possono presentare domanda di rilascio di autorizzazione e concessione relativa ad uno o più dei posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico degli stessi.

4. I criteri applicabili alla selezione pubblica sono attualmente definiti dal punto due dall'Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni in data 05/07/2012 e nel Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata in materia di aree pubbliche del 24/01/2013 e successive integrazioni, di cui all'articolo 70 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) ed in base ai criteri di omogeneità territoriale adottati dalla Giunta regionale (punto 2, Del. G.R. n. 1968/1999). **In caso di loro modifica, s'intendono automaticamente applicabili le disposizioni pro-tempore vigenti.**

5. Criteri e punteggi applicabili nella selezione per l'assegnazione di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 05

- vendita di prodotti di qualità, come prodotti biologici, a Km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03

- impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati o fiere pomeridiane);

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica punti 02

- compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano: ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

d) A parità di punteggio tra due o più imprese concorrenti si applica il criterio dell'anzianità d'impresa riferita al commercio su aree pubbliche e in caso di ulteriore parità di punteggio si applica il criterio dell'anzianità di presenze risultanti dalla graduatoria di spunta vigente al momento dell'assegnazione, calcolando ogni giorno di presenza effettiva e non effettiva (la rilevazione delle presenze non effettive inizia da 05/07/2012).

L'applicazione dei criteri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) verrà specificata nel bando di selezione per l'assegnazione dei posteggi di nuova istituzione.

6. Criteri e punteggi applicabili nella selezione per l'assegnazione di posteggi in scadenza, disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti:

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al Bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa, con la seguente ripartizione dei punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
- anzianità di iscrizione maggiore di cinque anni e fino a dieci anni = punti 50;
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, si attribuisce un punteggio pari a punti 40 per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.

b) In caso di posteggi dislocati nei centri storici, in aree aventi valore storico, archeologico, artistico o ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di

cui alla precedente lett. a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, definiti dal responsabile del Servizio competente in materia di attività produttive in sede di Bando pubblico, ai fini della salvaguardia di eventuali aree protette.

c) In caso di ulteriore parità di punteggio tra due o più concorrenti, si applica il criterio dell'anzianità di presenze risultanti dalla graduatoria di spunta vigente al momento dell'assegnazione, calcolando ogni giorno di presenza effettiva e non effettiva (la rilevazione delle presenze non effettive inizia dal 05/07/2012).

7. Ai titolari di autorizzazione al 05/07/2012 sono imputate tutte le presenze e le anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo (punto 2, lett. c), DGR 1368/1999 e s. m. e i) fino alla prima cessione (questa compresa) successiva al 05/07/2012.

Per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012, sono sommate alla proprie esclusivamente le presenze e le anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa.

8. L'istanza di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento. Dalla data di decorrenza del silenzio assenso, anche se non è ancora stata emessa l'autorizzazione, il richiedente potrà dare inizio all'attività, dopo avere presentato all'Amministrazione, laddove richiesto, il titolo prescritto ai fini igienico-sanitari.

9. **La durata delle autorizzazioni**, in conformità al disposto dell'Intesa di cui al precedente c.4 del presente articolo, **sarà pari ad anni 12.**

10. Ai fini di tutela della concorrenza e per evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, ogni soggetto giuridico, nella medesima area mercatale non può avere più di due concessioni di posteggio per settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi). Le concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010 restano efficaci fino alla prima scadenza delle stesse.

11. Nel caso in cui il Consiglio comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e conseguentemente vengano istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le modalità di cui al precedente c.6 del presente articolo.

12. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art.17 c.1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi artt.18 e 19 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi però la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo art. 34.

13. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per rinuncia del titolare.

14. Qualora, alla scadenza del periodo di concessione, il Comune riduca il numero dei posteggi di un mercato o di una fiera, la riassegnazione dei posteggi tiene conto delle graduatorie di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 14 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. **I titolari** di autorizzazione e concessione per il commercio ambulante su posteggio sono obbligati al pagamento del canone di concessione come determinato dal Comune e della quota relativa ai servizi accessori (consumi elettrici e idrici, pulizia dell'area, raccolta e smaltimento rifiuti, sorveglianza, etc.). Il pagamento del canone concessorio e delle spese relative ai servizi accessori è dovuto anche in caso di volontaria sospensione dell'attività.

2. L'operatore deve tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti in modo differenziato, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti, nonché rimuovere le dotazioni, le attrezzature ed i mezzi, lasciando completamente libere le aree e gli spazi assegnati.
3. L'operatore non deve, inoltre, lasciare incustodito il posteggio e/o cederlo totalmente o parzialmente ad altri commercianti e assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
- 14 4. L'operatore non deve, altresì, occupare superfici maggiori o diverse da quelle concesse né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o ad abitazioni private.
5. Fatte salve le esigenze di emergenza e pronto intervento, le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono comunque sporgere oltre cm. 50 dalla verticale del limite di allineamento, col perimetro del posteggio.
6. La parte inferiore della copertura dei banchi, deve essere posizionata ad almeno m. 2 dal suolo.
7. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno cm. 50 rispetto al fronte espositivo, al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui, dette barriere, abbiano la funzione di proteggere le merci esposte dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
8. Se oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno cm. 50.
9. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
10. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
11. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
12. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
13. Nell'area mercatale e fieristica è consentito utilizzare energia elettrica proveniente, di norma, da impianti pubblici o comunque da sorgenti non inquinanti sia per quanto riguarda le emissioni che il rumore.
14. L'esposizione della merce è consentita solo sulla struttura autorizzata; è vietato usare carrelli fissi o mobili o altri contenitori in aggiunta alle attrezzature espressamente autorizzate.
15. È fatto divieto agli operatori di fissare al suolo in modo permanente o, comunque anche in via episodica, strutture, mezzi ed altri compendi aziendali sul posteggio assegnato.
16. Il titolare di autorizzazione su posteggio, non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
17. La vendita di prodotti usati deve essere pubblicizzata quale tale e i medesimi prodotti devono essere separati da quelli nuovi se presenti.

Art. 15 - Posteggi vincolati a merceologia specifica e a merceologia esclusiva (art.28, c.15, D.Lgs.114/98 - art.6, c.1, lett. b, L.R. 12/99)

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di posteggi già istituiti ma vacanti, il Consiglio comunale sentite le associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare

i nuovi posteggi fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti, o carenti sul mercato/fiera o integrative degli stessi.

2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.
3. E' possibile istituire mercati/fiere a merceologia/e esclusiva/e individuandola/e dettagliatamente nella Regolamentazione comunale in materia di commercio su aree pubbliche. In tale ipotesi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo.

15

Art. 16 - Posteggi riservati ai produttori agricoli (art. 2, c.4, art 6, c.8, L.R. 12/99)

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli nei mercati e nelle fiere per la vendita della propria produzione, comporta il rilascio di una concessione avente durata di 12 anni, che in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:
 - a) permanente, se è riferita all'intero anno solare;
 - b) stagionale, se relativa ad un periodo inferiore all'anno solare.
2. Qualora vi siano posteggi disponibili, il Responsabile del Servizio competente in materia di attività produttive emette apposito Bando di concorso, i cui criteri tengono prioritariamente conto del numero di presenze maturate sul mercato o sulla fiera con la medesima autorizzazione e, in subordine, dell'anzianità di attività dell'operatore in qualità di produttore agricolo.
Ai titolari di autorizzazione al 05/07/2012 sono imputate tutte le presenze e le anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo (punto 2, lett. c), DGR 1368/1999 e s.m. e i.) fino alla prima cessione (questa compresa) successiva al 05/07/2012. Per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012, sono sommate alla proprie, esclusivamente le presenze e le anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa.
3. I soggetti di cui alla D.lgs. n. 228/2001, possono presentare domanda contestuale di autorizzazione amministrativa alla vendita e di concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli entro i termini stabiliti dal Bando di concorso di cui al precedente comma 2.
4. I produttori agricoli presenti alla spunta, devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza del Sindaco.
I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per ogni singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti, nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i criteri indicati al precedente comma 2.
5. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa (art.2, c.4, L.R. 12/99).
6. Il produttore ha l'obbligo di presentare, a richiesta degli Organi di vigilanza, la comunicazione di vendita diretta dei propri prodotti agricoli in forma itinerante vidimata dal Comune ove ha sede l'azienda di produzione e, se titolare di posteggio, anche il relativo atto concessorio. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita non è prescritto il possesso dei requisiti professionali ma unicamente dei requisiti morali ed il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
7. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
8. Annualmente i produttori agricoli devono presentare dichiarazione di prosecuzione dell'attività di produttore.
9. I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il due per cento nei mercati e il quattro per cento nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti. Tali limiti non si applicano ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.

10. Per quanto non previsto specificatamente in questo articolo, ai produttori si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 228/2001 e le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 17 - Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi (punto 7, lett.b del. reg. 1368/99)

1. In caso di ristrutturazione del mercato o della fiera, o di spostamento parziale o totale dei posteggi, il Consiglio comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione totale dei posteggi.

16

I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui ai successivi artt. 21 e 24, compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale o fieristica, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Responsabile della struttura comunale competente in materia di attività produttive individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi contingibili e urgenti vi provvede il personale di polizia Municipale.

I nuovi posteggi sono assegnati secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita. Al termine dello spostamento temporaneo, i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati.

3. Qualora, alla scadenza del periodo di concessione, il Comune riduca il numero dei posteggi di un mercato o di una fiera, la riassegnazione dei posteggi tiene conto delle graduatorie di cui ai successivi artt. 21 e 24, commi 1 e 2.
4. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi però la medesima scadenza di quelli ritirati.

Art. 18 - Spostamento di posteggio (miglioria) (punto 2, lett.a del. reg. 1368/99)

1. Il Comune prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 13, c.1 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato/fiera, pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre di ogni anno.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
4. In caso di domande concorrenti si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e in tale sede, si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui ai successivi artt. 21 e 24, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
5. I soggetti convocati all'assemblea di cui al precedente comma 4 impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta.
6. Le domande di spostamento di posteggio di cui ai commi 2 e 3 vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di miglioria.
7. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 19 - Scambio di posteggi tra operatori (punto 2, lett. h, del. reg. 1368/99)

1. Le domande di scambio di posteggio tra operatori sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato o della fiera. Le domande possono essere presentate congiuntamente dagli operatori interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, la compatibilità delle reciproche attrezzature e dei posteggi interessati, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.
2. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 20 - Ampliamento della superficie di posteggio (Del. reg. 1368/99, punto 2, lett. i)

1. Il Comune (ai sensi di quanto disposto dalla Del. reg. 1368/99 al punto 2 lettera i), su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati e, in ogni caso un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 mt quadrati.
2. L'accoglimento delle domande di cui al comma 1 comporta il ritiro dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
3. Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico-sanitari o in generale di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al comma 1, oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento

Art. 21 - Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio (punto 7, lett. a, Del. G.R. 1368/99)

1. Presso il Servizio competente in materia di Attività Produttive del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato e delle fiere con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (pianta organica), con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la "graduatoria dei titolari di posteggio".
2. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna, di norma a cadenza bimestrale, la graduatoria dei titolari di posteggio.
3. Secondo quanto disposto alla lett. a) del punto 7 della Del. reg. 1368/99, il Comune deve stilare la graduatoria dei titolari di posteggio. Tale graduatoria come indicato alla successiva lett. b) del medesimo punto 7, verrà utilizzata in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato e si forma applicando le seguenti priorità:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio (equivale alla data di rilascio della concessione);
 - b) in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica, rilevabile dall'autorizzazione amm.va riferita all'azienda o al dante causa, eventualmente documentata da autocertificazione resa dall'operatore interessato.
4. Ai sensi del punto 6 della Deliberazione di G.R. n. 1968/1999 e s.m.i., per la stesura delle graduatorie delle presenze nei mercati e delle presenze effettive nelle fiere:
 - a) il calcolo del numero delle presenze va effettuato con riferimento all'autorizzazione utilizzata dall'operatore, non essendo consentito sommare le presenze maturate su più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto;

- b) le presenze effettuate con una nuova autorizzazione tipo a) o tipo b) non possono essere trasferite ad altra autorizzazione di cui sia in possesso l'operatore.
5. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta che per il subentrante l'acquisizione dell'anzianità di mercato e di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione (cfr. punto 7, lett. c), della DGR 1368/1999).

Art. 22 - Assenze

- 18 1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti. I concessionari di posteggio della fiera non presenti il primo giorno, all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco, non possono accedere alle operazioni e sono considerati assenti per tutta la durata della fiera. Sono, altresì, considerati assenti i titolari di posteggio che non partecipano a tutte le giornate di svolgimento della fiera previste nel titolo autorizzativo.

Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonino il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui all'art. 6 del presente Regolamento, salvo il caso di gravi intemperie.

2. Ai sensi dell'art. 28, c.15 del D.lgs. n. 114/1998, l'assenza per tre anni consecutivi in un mercato o in una fiera comporta l'azzeramento delle presenze effettuate.
3. Ai fini dell'art.29, c.4, lett. b) del D.lgs. n.114/1998, non sono conteggiate come assenze:
- a) l'assenza determinata da malattia o gravidanza, purchè entro i 7 giorni successivi sia presentata idonea documentazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata. Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità, anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio;
 - b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chiedi la sospensione dell'autorizzazione;
 - c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - d) la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate.
4. In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, c.4, lett. b del D.lgs 31.03.98 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 23 - Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati e formazione della graduatoria degli spuntisti (art.28, c.11, D.Lgs.114/98 - punto 2, Del.reg. 1368/99)

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari nei mercati e nelle fiere vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica di cui all'art. 28, c.1, D.lgs. 114/98 e s.m.i. e degli altri requisiti di legge, seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti" redatta dal Comune per settore merceologico secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. La Deliberazione di GRER n. 1368/1999 e s.m.i., punto 2, lett.d), mediante rinvio al punto 6 dell'intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 e al punto 6 del Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione della suddetta Intesa del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11 prevede, ai fini della redazione della graduatoria di cui al comma 1, l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla

spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.³

A parità di presenze si applica prioritariamente il criterio dell'anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche (punto 2, lett. a1 del Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione della suddetta Intesa del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11). La rilevazione delle presenze non effettive inizia dal 05/07/2012.

3. Ai titolari di autorizzazione al 05/07/2012 sono imputate tutte le presenze e le anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo (punto 2, lett. c), DGR 1368/1999 e s. m. e i) fino alla prima cessione (questa compresa) successiva al 05/07/2012.

Per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012, sono sommate alla proprie esclusivamente le presenze e le anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa

4. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al c.1, gli operatori presentano entro il 31 gennaio di ogni anno apposita comunicazione al Comune, che la predispone entro il 31 marzo in relazione a ciascun mercato/fiera. In caso di subingresso, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al momento della cessione di azienda.

Le imprese autorizzate al commercio ambulante su posteggio dopo il 31 gennaio di ciascun anno, possono presentare al Comune, entro il 31 luglio, la comunicazione di cui al periodo precedente e il Comune provvede entro il 30 settembre all'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

5. Lo spuntista deve firmare l'apposito Registro entro l'orario stabilito dall'Ordinanza sindacale di cui all'art. 6 del presente Regolamento, deve essere in possesso delle attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività e per ottenere la presenza, non può assentarsi sino all'avvenuta assegnazione dei posteggi vacanti.

6. I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti. **In caso di posteggi rimasti liberi, si prescinde dalla merceologia.**

7. Le assegnazioni di cui al c.1 avvengono nel rispetto della graduatoria, dei vincoli igienico-sanitari, della dimensione delle attrezzature degli operatori e della possibilità di transito all'interno del mercato.

8. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, salvo casi di forza maggiore.

9. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

10. Nell'ambito del mercato/fiera:

a) l'esercente spuntista se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere un massimo di due assegnazioni di posteggio per settore merceologico, temporaneamente vacanti di sua scelta fra quelli disponibili;

b) il concessionario di due posteggi può partecipare alle operazioni di spunta per ottenere un massimo di due assegnazioni di posteggio per settore/i merceologico/i diverso/i da quello/i di cui è già concessionario, se titolare di altra/e autorizzazione/i;

Il concessionario di posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni, non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare.

11. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale che provvede ad informare il Servizio competente in materia di Attività Produttive, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

³ Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune. La rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata dal 05 luglio 2012.

12. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione di posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (art.2, c.3, L.R. 12/99).
13. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza giustificati nei modi e nei termini previsti all'art.22, c.2 del presente Regolamento (art.5 c.4 L.R. 12/99).

Art. 24 - Presentazione delle domande per la partecipazione alle fiere dei non titolari di posteggio (punto 4, Del.reg. 1368/99)

1. Gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che non siano titolari di concessione di posteggio, possono presentare al Comune domanda di partecipazione alle fiere almeno 60 giorni prima della manifestazione.
2. La graduatoria è formulata applicando i criteri attualmente definiti dal punto due dall'Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni in data 05/07/2012 e nel Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata in materia di aree pubbliche del 24/01/2013 e successive integrazioni e in base ai criteri di omogeneità territoriale adottati dalla Giunta regionale (punto 4, Del. reg. 1968/1999).

In caso di loro modifica, s'intendono automaticamente applicabili le disposizioni pro-tempore vigenti.

3. Gli operatori che hanno presentato richiesta fuori termine o che non hanno presentato richiesta, sono ammessi a partecipare alla fiera dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al comma 2, in base alla graduatoria degli spuntisti di cui al precedente art.23
4. In entrambi i casi di cui ai commi precedenti, sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo.
- 5) l'operatore che è già titolare della concessione di uno o più posteggi in una fiera può presentare domanda per partecipare alla fiera con ulteriori posteggi nei modi previsti dai commi precedenti, nel rispetto del limite massimo di posteggi assegnabili di cui al punto 7 dell'Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012 (come attuato dal paragrafo 7 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013).

Art. 25 – Sospensione temporanea e cessazione dell'attività (art. 5, c.2, lett. c), L.R. n. 12/1999)

1. L'attività può essere sospesa per un periodo massimo di mesi 4 ogni anno solare, previa presentazione della comunicazione di sospensione al Comune.
2. La concessione di posteggio può cessare anche prima della decorrenza del termine per rinuncia del titolare.
3. La concessione di posteggio cessa alla decorrenza del termine ivi stabilito, senza che ciò ingeneri alcun diritto nel titolare.

Art. 26 - Revoca del posteggio per ragioni di pubblico interesse (art. 5, c.3, L.R. n. 12/1999).

1. Qualora il Comune debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio individuato tenendo conto delle sue indicazioni, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
2. Nel caso di revoca di un'autorizzazione per motivi di pubblica utilità, oppure di mancata riassegnazione alla scadenza del periodo di concessione, del posteggio cui essa afferisce,

verrà rilasciata al titolare un'autorizzazione per il commercio ambulante in forma itinerante, sulla quale sono trasferite le presenze maturate con la precedente.

Art. 27 - Circolazione stradale

1. Il Responsabile del Servizio competente con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato o alla fiera.
2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato o della fiera è vietato il commercio itinerante nell'area mercatale o fieristica e in un raggio di m.1000 (art.28, c.16, D.lgs. 114/98 - art.3, c.5, L.R. 12/99).

21

Art. 28 - Sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato e indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali, possono sostare nell'area di mercato o della fiera purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno, assicurando in ogni caso il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. e, agevolando il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
3. Le attrezzature non possono essere difformi da quanto autorizzato e devono essere dotate di certificazioni ai sensi della normativa vigente, in particolare sulla sicurezza e in materia di igiene degli alimenti, che devono essere esibite a richiesta agli organi preposti ai controlli..

Art. 29 - Affidamento della gestione dei servizi accessori (art. 6, c.7, L.R.12/99)

1. La gestione organizzativa del mercato, ad esclusione delle funzioni istituzionalmente proprie del Comune e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione dello stesso, possono essere affidate ad un consorzio di operatori, che si costituisca tra i componenti l'organico del mercato settimanale, con una quota di associati non inferiore al 51% degli ammessi o ad altri soggetti esterni, mediante apposita convenzione. Il consorzio dovrà avvalersi di un organo esecutivo democraticamente eletto; tanto il consorzio quanto il soggetto esterno dovranno adottare criteri e norme di gestione sottoposte al controllo del Comune.
2. Il consorzio o il soggetto esterno dovranno presentare al Comune il bilancio preventivo e consuntivo, relazionando sull'attività in programma e svolta.
3. I consorzi di operatori possono mettere a disposizione del Comune per dieci anni aree private con destinazione urbanistica ad uso commerciale per l'istituzione di mercati o fiere. In caso di accettazione da parte del Comune e previa apposita convenzione, i consorziati possono acquisire il diritto all'assegnazione dei posteggi nella quota definita in convenzione e al cessare della disponibilità dell'area decadono le concessioni di posteggio rilasciate.

TITOLO V – MERCATINI DEGLI HOBBISTI

Art. 30 – Hobbisti (art. 7-bis, L.R. 12/1999 e s. m. e i.)

1. Sono denominati hobbisti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla loro partecipazione di cui all'art. 6, c.1, lett. c-bis), L.R. 12/1999 (mercati, fiere, manifestazioni fieristiche e altre manifestazioni, comunque denominate, su aree pubbliche o private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, baratto, proposta o esposizione di merci,

nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 12/1999).

2. Non rientrano nella definizione di hobbisti:

- a) i soggetti di cui all'art.4, c.2, del D.lgs. n. 114/1998;
- b) i minori di anni diciotto, limitatamente alle manifestazioni a loro riservate;
- c) i partecipanti a mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, senza finalità commerciale;
- d) coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art. 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato) del D.L. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) convertito con L. n. 13/2009 e dall'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- e) chi partecipa a mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca, la cui frequenza di svolgimento non sia superiore a due volte l'anno.

3. E' fatta salva la partecipazione degli operatori professionali alle manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. n. 12/2000 (Ordinamento del sistema fieristico regionale).

4. Gli hobbisti, oltre ai requisiti ex art. 71, D.lgs. n. 59/2010, per esercitare l'attività devono essere in possesso di un tesserino identificativo, conforme al modello approvato dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione n. 844/2013, contenente generalità, foto e dieci appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra Regione.

5. Tale tesserino è rilasciato, previo pagamento di una somma a titolo di diritti di istruttoria definita dalla Regione Emilia Romagna, per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; esso non è cedibile/trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile per pubblico organi di controllo. Esaurito tale periodo, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione al commercio su aree pubbliche.

6. Gli hobbisti possono partecipare ad un massimo di dieci manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.

7. Prima dell'assegnazione del posteggio, il personale comunale procede obbligatoriamente alla vidimazione del tesserino con timbro e data (anche in caso di affidamento della gestione delle manifestazioni a soggetti diversi).

8. L'eventuale istituzione del mercatino degli hobbisti da parte del Comune, avviene secondo principi e procedimento ex art.7, L.R. n. 12/1999. Per tale finalità, almeno 30 giorni prima del suo svolgimento, deve essere esposto all'albo on-line del Comune un apposito Avviso pubblico, con le: modalità di presentazione delle domande, dimensioni dei posteggi, numero di posteggi riservati agli operatori professionali, eventuali vincoli e criteri per il rilascio della concessione di posteggio e previsione di idonei criteri di rotazione senza riconoscimento di priorità per la presenza ad edizioni precedenti. L'assegnazione dei posteggi avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e quelli non occupati possono essere assegnati direttamente, sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del mercatino ad operatori in possesso del tesserino di riconoscimento. Il Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno redige l'elenco degli hobbisti che hanno partecipato a ciascuna manifestazione dell'anno precedente e lo trasmette alla Regione.

9. L'hobbista deve accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune, in assenza della quale perde tale condizione, configurandosi a suo carico la fattispecie di esercizio del commercio senza autorizzazione.

10. Gli hobbisti non possono vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00 e, in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può superare euro 1.000,00. I prezzi devono essere esposti osservando le disposizioni ex art.14, D.lgs. n. 114/1998 e ciascun hobbista deve consegnare al personale comunale, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre, con la descrizione delle tipologie, prezzo al pubblico e indicazione del soggetto giuridico da cui li ha acquisiti.

11. L'uso del posteggio su area pubblica nei mercatini degli hobbisti presuppone il pagamento dei tributi locali e delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio.

12. Agli operatori professionali che partecipano al Mercatino degli hobbisti si applicano le norme vigenti sull'attività commerciale su aree pubbliche e, i posteggi riservati ad operatori professionali, non occupati dai titolari perché non assegnati o liberi, sono assegnati nella giornata del mercato agli operatori in possesso dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche inseriti nella graduatoria degli spuntisti.

TITOLO VI - IL COMMERCIO NELLE AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 31 - Autorizzazione al commercio ambulante in forma itinerante

1. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella Regione Emilia-Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:

- a) dal Comune di Sant'Ilario D'Enza ai sensi dell'art. 28, c.1, lett. a), D.lgs. n. 114/1998;
- b) da qualsiasi comune italiano, ai sensi dell'art. 28, c.1, lett. b), D.lgs. n. 114/1998.

2. L'autorizzazione al commercio ambulante in forma itinerante è rilasciata dal Suap del Comune ove il richiedente intende avviare l'attività e abilita anche alla partecipazione alle fiere sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

3. L'istanza di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento. Dalla data di decorrenza del silenzio assenso, anche se non è ancora stata emessa l'autorizzazione, il richiedente potrà dare inizio all'attività, dopo avere presentato all'Amministrazione, laddove richiesto, il titolo prescritto ai fini igienico-sanitari.

Art. n. 32 - Obblighi nell'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante.

1. Nelle aree del territorio comunale ove è consentito, il commercio in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili, con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative di sicurezza e igienico-sanitarie.

2. Agli operatori è fatto divieto di:

- a) collocare sul suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili di cui sopra (ossia, banchi o altre strutture espositive, tavoli, sedie, ombrelloni e simili);
- b) utilizzare apparecchi sonori che rechino disturbo alla quiete pubblica;
- c) abbandonare sull'area utilizzata per la vendita qualsiasi tipo di rifiuto.

3. La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada, di quelle contenute in regolamenti ed ordinanze sindacali e del piano urbano del Traffico o della viabilità.

4. Il titolare di autorizzazione al commercio ambulante su posteggio non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

24 Art. 33 - Zone vietate al commercio itinerante (art. 28, c.16, D.lgs. n. 114/1998)

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse⁴.
2. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nonché le aree critiche per il traffico veicolare o il transito dei pedoni ove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone stesse.
3. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nell'area mercatale e in un raggio di m.1000 (art.28 c.16 D.lgs. 114/98 - art.3 c.5 L.R. 12/99).
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è, altresì, interdetto:
 - all'interno del Centro Storico così come individuato dagli strumenti urbanistici;
 - nell'interno percorso urbano di attraversamento della Via Emilia;
 - all'interno delle rotonde cittadine e nelle strade ad esse direttamente confluenti per un estensione non inferiore a mt. 100.

L'ufficio competente aggiorna periodicamente una mappa del territorio comunale, a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite al commercio in forma itinerante.

TITOLO VII - SUBINGRESSO E RE-INTESTAZIONE

Art. 34 – Subingresso (art. 4, L.R. n. 12/1999)

1. Il trasferimento a terzi della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e di attività maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione (punto 7, lett.c, Del. reg 1368/99), secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti⁵;
 - c) la possibilità di continuare l'attività senza interruzione sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi solo in caso di vendita di prodotti del settore alimentare).
2. Il subentrante per atto tra vivi, in possesso dei requisiti, ex art. 71, D.lgs. n. 59/2010, può iniziare l'attività dopo aver presentato Segnalazione Certificata di Inizio Attività:

⁴ Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

⁵ Alla data di approvazione del presente Regolamento: ai titolari di autorizzazione al 05/07/2012 sono imputate tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo; per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012 sono sommate alle proprie unicamente le presenze maturate dall'ultimo dante causa;

- a) al Suap del Comune sede di posteggio, per le aziende dotate di autorizzazioni ex art. 28, c.1, lett. a) del D. Lgs. n. 114/1998;
 - b) al Suap del Comune ove il richiedente intende avviare l'attività, per le imprese dotate di autorizzazioni ex art. 28, c.1, lett. b) del D.lgs. n. 114/1998 (che deve darne notizia al Comune che ha rilasciato il titolo oggetto di subingresso).
3. In caso di subingresso è consentita la conversione del SETTORE MERCEOLOGICO da parte del subentrante a condizione che sia salvaguardato il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario e sia possibile l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria.
4. Il subingresso comporta la sostituzione delle concessioni di posteggio con nuovi atti aventi la medesima scadenza di quelli ritirati.
5. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli abilitativi, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono re-intestati al proprietario.

Art. 35 – Re-intestazione

- 1. Al termine del contratto di affitto d'azienda, l'autorizzazione e la concessione di posteggio sono re-intestate al titolare originario, sempre previa presentazione della SCIA di cui all'articolo precedente, purché in possesso dei requisiti ex art. 71, D.lgs. n. 59/2010. La re-intestazione non richiede il possesso del requisito professionale, salvo il caso che si intenda esercitare direttamente l'attività. L'impresa cedente e quella cessionaria devono aver adempiuto al pagamento di tutti i tributi locali, a pena di inammissibilità della domanda di reintestazione dell'autorizzazione.
- 2. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
- 3. Il subentrante per causa di morte, in possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi solo in caso di vendita di prodotti del settore alimentare), pena la decadenza, deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività e/o cederla a terzi.
- 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del rappresentante legale di una società.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, PROCEDURALI E FINALI

Art. 36 – Sanzioni

- 1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità, è punito con la sanzione prevista dall'art.29, c.1, D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amm.va del pagamento di una somma da euro 2.582,28 a euro 15.493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- 2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29, c. 2 e 3 del D.lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amm.va del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3.098,74:
 - vendita di prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati (art. 15, c.2);

- esercizio del commercio itinerante nell'area mercatale o nel raggio di m. 1000 (art. 27, c.2);
- cessione a terzi dell'uso totale o parziale del proprio posteggio o mancata custodia dello stesso (art.14, c.3);
- vendita tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 14, c.10);
- mancata esibizione dell'autorizzazione agli organi di vigilanza (art. 5, commi 1 e 1-bis L.R. n. 12/1999);
- mancata presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 5, commi 1 e 1-bis L.R. n. 12/1999);

26 3. La violazione all'art. 28, commi 1 e 2 del presente Regolamento sono punite ai sensi del vigente Regolamento C.O.S.A.P. art. 35, con la sanzione pecuniaria da euro 51,65 a euro 309,87.

4. Ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1-bis del D.lgs. n. 267/2000:

le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con una sanzione amm.va del pagamento di una somma da euro: 25.00 ad euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad euro 50.00):

- a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento o il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art. 28, c.2 e 3);
- b) non lasciare pulito il posteggio occupato e depositare i rifiuti come prescritto (art.14 c.2);
- c) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art.14, c.3);
- d) occupare superfici maggiori o diverse da quelle concesse ovvero occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o ad abitazioni private (art. 14, c.4);
- e) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le attrezzature oltre cm.50 dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio (art.14 c.5);
- f) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m.2 (art.14 c.6);
- g) non arretrare eventuali barriere laterali di almeno cm.50 rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art.14 c.7);
- h) non distanziare la struttura espositiva di cm.50 dal confine di posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita (art.14 c.8);
- i) utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni non in relazione ai prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art.14 c.9);
- j) utilizzare energia elettrica non proveniente da impianti pubblici, o da sorgenti non inquinanti (art. 14, c.13);
- k) non rispettare gli orari fissati nell'ordinanza del Sindaco (art. 6, c.1);
- l) esporre la merce su strutture diverse da quelle autorizzate (art. 14, c.14);
- m) fissare al suolo in modo permanente o, comunque anche in via episodica, strutture, mezzi ed altri compendi aziendali sul posteggio assegnato (art. 14, c.15);
- n) utilizzo dell'autorizzazione su posteggio per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio (art. 14, c.16);
- o) vendere prodotti usati senza idonea pubblicizzazione di tale qualità e/o unitamente a prodotti nuovi (art. 14, c.17)

Le restanti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amm.va del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 154,94) con pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00.

5. Il procedimento sanzionatorio segue principi e istituti della L.689/81 e s.m.i..

6. In caso di particolare gravità, o di recidiva nelle violazioni di cui al precedente comma 2 (che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione con effetto liberatorio), secondo quanto previsto

dall'art.29, c.3 del D.lgs, 114/98, il responsabile della struttura competente in materia di attività produttive può adottare atto di sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 2 giornate consecutive di mercato e fino a 20 giorni consecutivi in caso di commercio ambulante in forma itinerante.

7. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

8. Ai sensi dell'art. 29, c.4 del D.lgs. n. 114/1998 e dell'art. 5, c.2 della L.R. n. 12/1999, l'autorizzazione è revocata:

27

- a) nel caso in cui il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art.71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
- b) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato
- c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato, nei mercati di più breve durata e per tre anni consecutivi nelle fiere, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza.
- d) nel caso in cui il titolare non risulti iscritto al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, per omessa iscrizione a seguito dell'avvio dell'attività o per intervenuta cancellazione ad attività intrapresa.
- e) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale (in tale ultimo caso dopo la sospensione di cui al successivo c. 10 del presente articolo) del DURC.

9. I titoli abilitativi revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di revoca e, se diverso dal Comune che ha rilasciato i titoli autorizzativi, lo stesso provvede a dargli comunicazione sia della revoca sia del deposito dei titoli.

10. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.

11. La concessione di posteggio di produttore agricolo è revocata nel caso in cui il titolare:

- perda la qualifica di produttore agricolo;
- non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, o gravidanza (nel rispetto di quanto previsto all'art. 22- Assenze).

In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione medesima.

12. Nel caso di esercizio dell'attività di hobbista da parte di soggetti privi del tesserino identificativo o in possesso di tesserino privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni dell'art. 29, c.1, D.lgs. n. 114/1998, dell'art.56, L.R. n. 6/2004 e del Regolamento regionale n. 20/2004.

In caso di perdita dei requisiti ex art.71, D.lgs. n. 59/2010 il Responsabile del Servizio competente in materia di Attività Produttive revoca il titolo abilitativo (tesserino).

Si applica la sanzione pecuniaria, da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei seguenti casi:

- a) assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;
- b) mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco;

c) vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con prezzo superiore a euro 100,00.

13. All'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, qualora svolto nelle zone inibite dal Comune, si applicano le disposizioni sanzionatorie ex art. 29, commi 2 e 3, D.lgs. n. 114/1998.

14. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco e i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento pervengono al Comune.

28

Art. 37 – Disposizioni procedurali e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione e abroga le disposizioni dettate da altri regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute, ivi compresi il Regolamento del mercato settimanale del sabato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.05.2001 e quello delle "FIERA DI PRIMAVERA" e "FIERA DI OTTOBRE" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.05.2001.

2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente.